

L.R. Campania 3-8-2020 n. 36 (Art.5)

Disposizioni urgenti in materia di qualità dell'aria.

Art. 5 *Incentivi per il rinnovo del parco automobilistico.*

1. Le autovetture immatricolate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, acquistate in sostituzione di autovetture di categoria da euro 0 a euro 4 avviate alla rottamazione, sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica per un periodo di sette anni in caso di alimentazione esclusivamente elettrica, cinque anni in caso di alimentazione ibrida - elettrica, tre anni in caso di alimentazione ibrida - gas metano ⁽³⁾.

2. Decorso il periodo di esenzione, le auto elettriche corrispondono un importo pari ad un quarto di quanto dovuto per un'auto a benzina di pari cilindrata e le auto ibride corrispondono un importo pari alla metà di quanto dovuto da un'auto a benzina di pari cilindrata.

3. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 entro il 31 marzo 2021 e provvede a monitorare annualmente l'andamento delle nuove immatricolazioni in relazione all'applicazione dell'incentivo.

3-bis. Ai soggetti che provvedono all'installazione di impianti a gas metano sugli autoveicoli di categoria energetica da euro 0 a euro 4 è riconosciuto, per l'annualità 2021, un contributo unico di euro 500,00 da erogarsi fino ad esaurimento dello stanziamento previsto. Agli oneri per l'attuazione della presente disposizione si provvede con uno stanziamento di euro 200.000,00 sulla Missione 9, Programma 8, Titolo I mediante prelevamento di pari importo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I per l'annualità 2021 del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 ⁽²⁾.

⁽²⁾ Comma aggiunto dall' *art. 8, comma 1, L.R. 29 giugno 2021, n. 5*, a decorrere dal 30 giugno 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 66, comma 1*, della medesima legge).

⁽³⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi la *Delib.G.R. 19 gennaio 2021, n. 23*.